



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2014 (01.04)
(Or. en)**

7437/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0438 (COD)**

**CODEC 705
STAT 11
FIN 204
PE 162**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 10-13 marzo 2014)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto, la relatrice, Dagmar ROTH-BEHRENDT (S&D-DE), ha presentato, a nome della commissione giuridica, un emendamento alla proposta di regolamento che era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 marzo 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento in prima lettura¹, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea
(adeguamento con effetto al 1° luglio 2011)**I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0895),
 - visto l'articolo 249, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'allegato XI, articolo 10, e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0459/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte di giustizia del 4 marzo 2014¹,
 - visto il parere della Corte dei conti del 3 marzo 2014²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0165/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0438

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte di giustizia²,

visto il parere della Corte dei conti³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sentenza relativa alla causa C-63/12, *Commissione c. Consiglio*, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") ha precisato che le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all'adeguamento "matematico" secondo il metodo previsto all'articolo 3, sia evitando tale calcolo "matematico" in applicazione dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto.

¹ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

² Parere del 4 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Parere del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁴ Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014.

- (2) Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012 in conformità di una sentenza della Corte di giustizia, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che le istituzioni hanno l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni.
- (3) Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/12, allorché il Consiglio stabilisce che si verifica un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione, la Commissione deve presentare una proposta, a norma della procedura di cui all'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di associare il Parlamento europeo al processo legislativo. Il 4 novembre 2011 il Consiglio ha affermato che la crisi economica e finanziaria in corso all'interno dell'Unione e che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali nella maggior parte degli Stati membri, ha costituito un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione. Il Consiglio pertanto, in conformità dell'articolo 241 TFUE, ha chiesto alla Commissione di attuare l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto e di presentare una opportuna proposta di adeguamento delle retribuzioni.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

- (4) La Corte di giustizia ha confermato che, in forza della causa di eccezione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni. I dati economici e sociali per il periodo dall'1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011, come la crisi economica e finanziaria che ha colpito una serie di Stati membri nell'autunno 2011, che ha causato un deterioramento immediato della situazione economica e sociale nell'Unione e ha reso necessari adeguamenti macroeconomici sostanziali, l'elevato livello di disoccupazione e l'alto livello del debito e del deficit pubblico nell'Unione, rendono opportuno fissare l'adeguamento delle remunerazioni e pensioni in Belgio e Lussemburgo a 0% per il 2011. Tale adeguamento è parte di un orientamento globale per dirimere le controversie riguardanti gli adeguamenti delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e 2012, che comporta altresì un adeguamento di 0,8% per il 2012.
- (5) Di conseguenza, per un periodo di cinque anni (2010-2014) l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è come segue: nel 2010 l'applicazione del metodo fissato all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto ha comportato un adeguamento dello 0,1%. Per il 2011 e il 2012 il risultato dell'approccio generale per la risoluzione delle controversie con riguardo agli adeguamenti per il 2011 e il 2012 delle remunerazioni e delle pensioni porta rispettivamente a un adeguamento dello 0% e dello 0,8%. Inoltre, quale parte del compromesso politico sulla riforma dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, è stato deciso di congelare le retribuzioni e le pensioni per gli anni 2013 e 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2011, la data "1° luglio 2010" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1° luglio 2011".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all'articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

01/07/2011	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16.919,04	17.630,00	18.370,84		
15	14.953,61	15.581,98	16.236,76	16.688,49	16.919,04
14	13.216,49	13.771,87	14.350,58	14.749,83	14.953,61
13	11.681,17	12.172,03	12.683,51	13.036,39	13.216,49
12	10.324,20	10.758,04	11.210,11	11.521,99	11.681,17
11	9.124,87	9.508,31	9.907,86	10.183,52	10.324,20
10	8.064,86	8.403,76	8.756,90	9.000,53	9.124,87
9	7.127,99	7.427,52	7.739,63	7.954,96	8.064,86
8	6.299,95	6.564,69	6.840,54	7.030,86	7.127,99
7	5.568,11	5.802,09	6.045,90	6.214,10	6.299,95
6	4.921,28	5.128,07	5.343,56	5.492,23	5.568,11
5	4.349,59	4.532,36	4.722,82	4.854,21	4.921,28
4	3.844,31	4.005,85	4.174,18	4.290,31	4.349,59
3	3.397,73	3.540,50	3.689,28	3.791,92	3.844,31
2	3.003,02	3.129,21	3.260,71	3.351,42	3.397,73
1	2.654,17	2.765,70	2.881,92	2.962,10	3.003,02

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° gennaio 2012, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per gli Stati membri in questione è il 16 maggio 2011.

Con effetto dal 16 maggio 2011, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale è il 16 maggio 2011.

1	2	3	4	5	6
Stato/Sede	Retribuzione 1.7.2011	Trasferimento 1.1.2012	Pensione 1.7.2011	Retribuzione 16.5.2011	Pensione 16.5.2011
Bulgaria	60,6	58,1	100,0		
Repubblica ceca	85,2	79,3	100,0		
Danimarca	134,2	130,5	130,5		
Germania	93,7	95,4	100,0		
Bonn	93,0				
Karlsruhe	92,2				
Monaco	103,2				
Estonia	75,4	77,4	100,0		
Grecia	92,2	91,0	100,0		
Spagna	97,4	91,5	100,0		
Francia	116,4	108,5	108,5		
Irlanda	109,6	104,6	104,6		
Italia	104,8	100,0	100,0		
Varese	91,9				
Cipro	83,0	85,4	100,0		
Lettonia	74,4	70,2	100,0		
Lituania	72,7	70,7	100,0		
Ungheria	83,5	73,1	100,0		
Malta	82,7	84,6	100,0		
Paesi Bassi	102,8	97,3	100,0		
Austria	105,0	104,1	104,1		
Polonia	80,5	71,4	100,0		
Portogallo	84,0	83,9	100,0		
Romania	72,7	62,1	100,0		
Slovenia	86,2	83,6	100,0		
Slovacchia	78,8	73,5	100,0		
Finlandia	120,5	113,0	113,0		
Svezia	124,1	117,2	117,2		
Regno Unito		103,5		128,0	103,5

Culham				98,2	
--------	--	--	--	------	--

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 911,73 EUR e a 1215,63 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 170,52 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 372,61 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 252,81 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 91,02 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 505,39 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 363,31 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2012, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km,
0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km,
0,6316 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km,
0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km,

0,1262 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km,
0,0609 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km,
0 EUR/km per la distanza superiore a	10/000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare, pari a:

- 189,48 EUR se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
- 378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2011, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 39,17 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 31,58 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1114,99 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 662,97 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 337,19 EUR, e il limite superiore a 2 674,39 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1215,63 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

FUNZIONI GRUPPO	01/07/2011	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.832,42	5.953,71	6.077,52	6.203,91	6.332,92	6.464,62	6.599,06
	17	5.154,85	5.262,04	5.371,47	5.483,18	5.597,20	5.713,60	5.832,42
	16	4.555,99	4.650,73	4.747,45	4.846,17	4.946,95	5.049,83	5.154,85
	15	4.026,70	4.110,44	4.195,92	4.283,18	4.372,25	4.463,17	4.555,99
	14	3.558,90	3.632,91	3.708,46	3.785,58	3.864,31	3.944,67	4.026,70
	13	3.145,45	3.210,86	3.277,63	3.345,80	3.415,37	3.486,40	3.558,90
III	12	4.026,63	4.110,36	4.195,84	4.283,09	4.372,15	4.463,07	4.555,88
	11	3.558,86	3.632,87	3.708,41	3.785,53	3.864,25	3.944,60	4.026,63
	10	3.145,43	3.210,84	3.277,61	3.345,77	3.415,34	3.486,36	3.558,86
	9	2.780,03	2.837,84	2.896,86	2.957,09	3.018,59	3.081,36	3.145,43
	8	2.457,08	2.508,17	2.560,33	2.613,57	2.667,92	2.723,40	2.780,03
II	7	2.779,98	2.837,80	2.896,82	2.957,07	3.018,58	3.081,36	3.145,45
	6	2.456,97	2.508,07	2.560,24	2.613,49	2.667,84	2.723,33	2.779,98
	5	2.171,49	2.216,65	2.262,76	2.309,82	2.357,86	2.406,91	2.456,97
	4	1.919,18	1.959,10	1.999,84	2.041,44	2.083,90	2.127,24	2.171,49
I	3	2.364,28	2.413,35	2.463,43	2.514,56	2.566,74	2.620,01	2.674,39
	2	2.090,12	2.133,50	2.177,78	2.222,98	2.269,11	2.316,21	2.364,28
	1	1.847,76	1.886,11	1.925,25	1.965,21	2.005,99	2.047,63	2.090,12

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 838,66 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 497,22 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 002,90 EUR, e il limite superiore a 2 005,78 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 911,73 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2011, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 882,33 EUR e il limite superiore a 2 076,07 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2011, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio¹ sono fissate a 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR e 859,84 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2011, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio² si applica il coefficiente 5,516766.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

01/07/2011	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16.919,04	17.630,00	18.370,84	18.370,84	18.370,84	18.370,84		
15	14.953,61	15.581,98	16.236,76	16.688,49	16.919,04	17.630,00		
14	13.216,49	13.771,87	14.350,58	14.749,83	14.953,61	15.581,98	16.236,76	16.919,04
13	11.681,17	12.172,03	12.683,51	13.036,39	13.216,49			
12	10.324,20	10.758,04	11.210,11	11.521,99	11.681,17	12.172,03	12.683,51	13.216,49
11	9.124,87	9.508,31	9.907,86	10.183,52	10.324,20	10.758,04	11.210,11	11.681,17
10	8.064,86	8.403,76	8.756,90	9.000,53	9.124,87	9.508,31	9.907,86	10.324,20
9	7.127,99	7.427,52	7.739,63	7.954,96	8.064,86			

¹ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

² Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

8	6.299,95	6.564,69	6.840,54	7.030,86	7.127,99	7.427,52	7.739,63	8.064,86
7	5.568,11	5.802,09	6.045,90	6.214,10	6.299,95	6.564,69	6.840,54	7.127,99
6	4.921,28	5.128,07	5.343,56	5.492,23	5.568,11	5.802,09	6.045,90	6.299,95
5	4.349,59	4.532,36	4.722,82	4.854,21	4.921,28	5.128,07	5.343,56	5.568,11
4	3.844,31	4.005,85	4.174,18	4.290,31	4.349,59	4.352,36	4.722,82	4.921,28
3	3.397,73	3.540,50	3.689,28	3.791,92	3.844,31	4.005,85	4.174,18	4.349,59
2	3.003,02	3.129,21	3.260,71	3.351,42	3.397,73	3.540,50	3.689,28	3.844,31
1	2.654,17	2.765,70	2.881,92	2.962,10	3.003,02			

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 131,84 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 202,14 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2011, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1.680,76	1.958,08	2.122,97	2.301,75	2.495,58	2.705,73	2.933,59
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3.180,63	3.448,48	3.738,88	4.053,72	4.395,09	4.765,20	5.166,49
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	5.601,56	6.073,28	6.584,71	7.139,21	7.740,41		

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
